

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, LUGNANO, BOLDRINI, PETRELLA, PETRONE,  
SABADINI e TEDESCO TATÒ Giglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1974

Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale,  
concernente la durata massima della custodia preventiva

ONOREVOLI SENATORI. — L'abbreviazione dei termini della custodia preventiva nel processo penale quali sono stati stabiliti a modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale, con il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 1192, convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 1970, n. 406, aveva come ben noto il duplice scopo di garantire più adeguatamente il diritto alla difesa dei prevenuti e di orientare l'amministrazione della giustizia a un più celere corso delle cause penali. Invece è avvenuto purtroppo che la durata di una serie di procedimenti — e non soltanto per ragioni oggettive — abbia finito per superare, o rischi di superare quei termini, soprattutto nel corso di giudizi relativi a delitti di maggiore gravità e particolarmente sconcertanti per la coscienza civile.

Quando si tratta di reati lievi o comunque di reati per i quali il mandato di cattura non

è obbligatorio, il fatto non ha rilevante importanza. Ben diversa, invece, è la situazione rispetto ai più gravi reati: l'omicidio, la rapina, il sequestro di persone, lo spaccio di stupefacenti, eccetera. In questi casi la scarcerazione per decorrenza di termini talvolta finisce, di fatto, con il premiare i delinquenti più callidi e pericolosi. Da ciò la necessità e l'urgenza, che recenti clamorose vicende processuali hanno evidenziato, di intervenire legislativamente per ovviare a tali preoccupanti conseguenze in modo efficace prima che entri in vigore il nuovo codice di procedura penale, con il quale invece, per i nuovi istituti previsti nel testo all'esame del Parlamento, una parte notevole di questi inconvenienti dovrebbero essere superati già in partenza.

La normativa che segue si prefigge questa finalità. Essa non vuole perciò rappresentare

in alcun modo la soluzione di tutti i problemi concernenti la durata della custodia preventiva, ma porre un argine temporaneo ad un fenomeno che rischia di scuotere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni repubblicane.

È auspicabile che la rapida attuazione della riforma del codice di procedura penale, introducendo forme processuali più funzionali, consenta di ridurre al minimo la carcerazione dell'imputato prima della condanna definitiva. Ma fino a quando l'auspicata riforma del processo non sarà attuata, è necessario che sia adottata provvisoriamente una diversa disciplina della materia, essendosi purtroppo rivelata illusoria la ragionevole previsione di poter accelerare il corso dei giudizi fissando termini brevi di custodia preventiva.

I proponenti del presente disegno di legge mantengono quindi, la loro convinzione che il sistema introdotto con il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 1192, convertito con legge 1° luglio 1970, n. 406, avrebbe potuto e dovuto essere valido stimolo ad un più celere corso della giustizia penale, e ciò proprio nei casi di delitti gravissimi e tali da suscitare allarme nell'opinione pubblica. Invero i termini offerti dal legislatore all'autorità giudiziaria per concludere con giudizio irrevocabile quelle vicende processuali sarebbero stati sufficienti se si fosse proceduto, oltre

che con il necessario rigore, come per lo più è accaduto, anche con la speditezza che quei casi reclamavano.

Non vi è dubbio che un sicuro e celere corso della giustizia, tale da rimuovere stabilmente le disfunzioni attuali, potrà aversi pienamente quando saranno anche modificati i principi e i congegni di un ordinamento giudiziario, come quello vigente, che non dà al magistrato piena garanzia di regole chiare, sia nella funzione requirente che in quella giudicante, e non fornisce al cittadino alcun quadro di certezze quando alla già notevole lentezza della giustizia italiana può aggiungersi un'inerzia nel procedere che appare censurabile. Non possiamo non ricordare, ad esempio, il turbamento prodotto dalla recentissima scarcerazione di un omicida pochi giorni prima che fosse discusso e respinto il suo ricorso in cassazione.

Riteniamo pertanto che, oltre alle iniziative esperibili, nei singoli casi, dall'organo di autogoverno della magistratura e dagli altri cui spetti di intervenire, il Parlamento nazionale, che pure aveva fornito strumenti normativi adeguati e idonei, non possa non darsi responsabilmente carico di una situazione abnorme per rimuoverla tempestivamente.

Per tali ragioni raccomandiamo la rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In deroga alle disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e fino all'entrata in vigore del nuovo codice, per i procedimenti in corso la durata complessiva della custodia preventiva, nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, non può superare i dieci anni, se è stata pronunciata condanna di primo grado, confermata in appello o riformata solo nei punti riguardanti la pena o la qualificazione giuridica dei fatti o le circostanze, quando il reato cui la condanna si riferisce comporti la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

Negli altri casi di condanna non definitiva di secondo grado, per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, la durata di carcerazione preventiva non può superare i sei anni.

L'imputato deve essere scarcerato, se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e se la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato i dodici anni nella prima ipotesi e gli otto anni nella seconda.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.